

Protocollo: vedi segnatura.XML

TITOLO	2015.1.10.4.1
	2018.1.10.21.459
LEGISLATURA	X

Il giorno 6 dicembre 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

STEFANO CUPPI	Presidente
ALFONSO UMBERTO CALABRESE	Vicepresidente
STEFANO CAVEDAGNA	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Rita Filippini.

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / SKY ITALIA X



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)"*, in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *"Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"* e successive modifiche ed integrazioni, di seguito *"Regolamento"*;

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"*, di seguito *"Regolamento indennizzi"*;

Vista la delibera Agcom n. 276/13/CONS, del 11 aprile 2013, recante *"Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche"*, di seguito *"Linee guida"*;

Visto l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome;

Vista la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionale per le Comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente della



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna;

Visti gli atti del procedimento;

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini (NP.2018.2745);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 6 dicembre 2018;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1. La posizione dell'istante

L'istante lamenta, nei confronti di Sky Italia X (di seguito Sky) il malfunzionamento del servizio ed importi indebitamente fatturati.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento prot. AL.2018.39203 del 25.06.2018 (udienza di conciliazione del 29.03.2018) e nel corso dell'audizione, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- di essere stato titolare di un contratto con Sky avente ad oggetto servizi televisivi a pagamento fino al 31.03.2017;
- nel mese di giugno dello stesso anno, veniva contattato telefonicamente da un agente di vendita Sky che proponeva un'offerta per i medesimi servizi al prezzo mensile di euro 19.90. Aderiva all'offerta e l'operatore lo informava che avrebbe ricevuto la documentazione contrattuale da firmare e rinviare sottoscritta e poi un appuntamento con un tecnico;
- non ha mai ricevuto il contratto e neppure il tecnico Sky è mai intervenuto;
- ciononostante, Sky metteva fatture dal mese di giugno con importi difformi rispetto a quanto concordato e pari ad euro 37,00 che venivano prelevati direttamente dal conto corrente in virtù del precedente contratto;
- accortosi di quanto accadeva, segnalava il tutto al servizio clienti chiedendo più volte di ricevere copia della registrazione vocale senza però mai ottenerla;
- per risolvere la faccenda, provvedeva a dare disdetta tramite raccomandata del 01.09.2017;
- in data 14.11.2017 inviava reclamo scritto a Sky mediante Federconsumatori senza ricevere



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

risposta.

In base a tali premesse, l'istante ha chiesto:

- a) la conferma di avvenuta cessazione del contratto;
- b) lo storno dell'intero insoluto al netto della chiusura del ciclo di fatturazione;
- c) il rimborso delle somme versate non avendo sky alcun titolo a riceverle;
- d) la corresponsione di un indennizzo per mancata trasparenza contrattuale, attivazione di servizi non richiesti, mancata lavorazione delle segnalazioni svolte, per il disagio subito e per il tempo ed il denaro speso a tutela dei propri diritti di consumatore.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore non compare in udienza di conciliazione né in udienza di discussione e non ha prodotto alcuna memoria o documentazione difensiva nel termine previsto dall'articolo 16, comma 2, del Regolamento a supporto della propria posizione.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte come di seguito precisato.

La richiesta di cui al punto a) relativa alla conferma di avvenuta cessazione del contratto, deve essere respinta perché volta ad ottenere un "facere" che esula dal contenuto normativamente vincolato delle pronunce di definizione del Corecom. Il Corecom, infatti, può solamente condannare gli operatori al rimborso o allo storno di somme non dovute e alla liquidazione di indennizzi (sulla base di quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, Delibera Agcom 173/07/CONS).

Le richieste di cui ai punti b) relativa allo storno dell'insoluto, c) sul rimborso delle somme versate e d) sulla corresponsione di indennizzo per mancata trasparenza contrattuale, per attivazione di servizi non richiesti, per mancata lavorazione delle segnalazioni svolte, disagio subito e tempo perso, possono essere trattate congiuntamente e non trovano accoglimento.

Ai sensi del punto III.4.2. delle Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, approvate con Delibera n. 276/13/CONS dell'11



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

aprile 2013, *“nella procedura di definizione valgono le regole ordinarie sulla ripartizione dell’onere della prova fra le parti previste dal codice civile ed applicabili al rito ordinario. Ne consegue che, trattandosi nella maggior parte dei casi di fattispecie inerenti a rapporti contrattuali, la norma di riferimento sarà sempre quella di cui all’art. 1218 cod. civ., secondo cui il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. In base alla consolidata interpretazione giurisprudenziale di tale articolo, quindi, il creditore della prestazione, tipicamente l’utente, dovrà limitarsi a dedurre l’esistenza del contratto tra le parti ed il suo contenuto, mentre il debitore della prestazione, cioè l’operatore, dovrà fornire la prova del proprio adempimento, perché, in mancanza, l’inadempimento o l’inesatto adempimento denunciati saranno confermati”*.

Ebbene, l’istante a supporto della inadempienza lamentata e delle richieste di rimborso/storno avanzate fornisce un supporto probatorio insufficiente

L’unico reclamo rinvenibile agli atti, inviato via telefax, per il tramite di una associazione di consumatori è datato 13.11.2017 pertanto di lunga successivo alla disdetta datata 01.09.2017. Sul punto, deve rilevarsi che l’articolo 1, comma 1, lettera d), allegato A, della delibera 179/03/CSP, definisce il “reclamo” come *“l’istanza con cui l’utente si rivolge direttamente all’organismo di telecomunicazioni per segnalare un disservizio, ovvero una questione attinente all’oggetto, le modalità o i costi della prestazione erogata”*. Ne deriva che il reclamo deve essere inteso come la necessità di mettere il gestore nella possibilità di avere contezza del problema e provvedere alla sua risoluzione. Nel caso di specie, non risulta che il gestore sia stato informato in tutto l’arco temporale interessato dell’inconveniente riscontrato dall’istante.

Le dichiarazioni dell’utente sul punto non sono sufficienti a far ritenere accertata l’esistenza di un “reclamo”: dalla documentazione prodotta in atti non risulta alcun documento né indicazione del nome dell’operatore, call center o del numero di ticket aperto, che possa comprovare l’esistenza di un reclamo in merito al disservizio lamentato. Si ribadisce quanto già esposto al precedente punto a) relativamente alla posizione più volte espressa dall’Autorità Garante sulla funzione del reclamo di mettere il gestore nella condizione di aver contezza del problema e



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

provvedere alla sua risoluzione. Nel caso in esame non risulta che l'utente abbia assolto il suddetto onere informativo nei confronti dell'operatore.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini, il Corecom, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

Rigetta l'istanza di Tempesta nei confronti di Sky Italia X per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Firmato digitalmente

Il Segretario

Dott.ssa Rita Filippini

Firmato digitalmente

Il Presidente

Dott. Stefano Cuppi



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom